

Art. 13 e procedura di recupero

8489-2022

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACOMO TRAVAGLINO  
AUGUSTO TATANGELO  
PAOLO PORRECA  
ANNA MOSCARINI  
IRENE AMBROSI

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere - Rel.  
Consigliere

RESPONSABILITA'  
CIVILE GENERALE

Ud. 20/12/2021 PU  
Cron. 8483  
R.G.N. 18329/2019

**SENTENZA**

sul ricorso 18329/2019 proposto da:

[REDACTED]

-ricorrenti -

**contro**

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 SASSARI, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato ANGELO GIOVANNI FOIS ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Franco Tassoni in Roma, via Cristoforo Colombo 440  
Pec: [francotassoni@ordineavvocatiroma.org](mailto:francotassoni@ordineavvocatiroma.org)

resistente

Solo:  
ZALLO Anna Maria e ZALLO Valeria Piva  
Ricorrenti appese al gratuito patrocinio  
delib. Cons. ord. Avv. di SASSARI del 18.6.19

2021  
6083

**nonché contro**

[REDACTED] TER SPA in persona del legale rappresentante [REDACTED] e  
[REDACTED] ed elettivo [REDACTED] a  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] .com

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 149/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.  
DI di SASSARI, depositata il 28/03/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
20/12/2021 da MOSCARINI ANNA  
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.  
Alberto Cardino

**FATTI DI CAUSA**

1. [REDACTED] convennero davanti al Tribunale di Sassari la Asl n. 1 della stessa città per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti *iure proprio e iure hereditatis* in conseguenza del decesso della madre [REDACTED] la quale, costretta a letto da una patologia cronica e sottoposta a frequenti cure fisioterapiche per favorire la mobilizzazione degli arti, nel corso di uno di questi trattamenti, a causa della manipolazione maldestra del fisioterapista, subì la frattura scomposta del II medioclavicolare dell'omero destro e, a seguito del rapido peggioramento delle condizioni cliniche, decedette.  
La Asl si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiese ed ottenne la chiamata in causa della [REDACTED] [REDACTED] responsabili del trattamento fisioterapico, che si costituirono anch'esse in giudizio.
2. Il Tribunale adito, disposta una CTU ed acquisite prove testimoniali, escluse il nesso eziologico tra la condotta imputata alla Asl o alla cooperativa e la frattura e rigettò la domanda.

N

**3.** La Corte d'Appello di Cagliari, adita dai soccombenti perché rivalutasse le risultanze istruttorie ed utilizzasse il criterio del "più probabile che non" alla luce della vicinanza temporale tra i due eventi (manovra fisioterapica e accertamento della frattura) e dei tempi e dei modi dell'accertamento della lesione, nel contraddittorio con la cooperativa, la Asl e la [REDACTED] dispose il rinnovo della consulenza tecnica. All'esito, rigettò l'appello ritenendo che la parte attrice non avesse dimostrato, in base al criterio del più probabile che non, che la morte, in assenza della frattura, non si sarebbe verificata o si sarebbe verificata con una diversa tempistica. La Corte territoriale ha osservato che, mentre il primo consulente si era espresso solo in astratto circa l'idoneità della manovra a produrre la frattura, il secondo aveva valutato in concreto le conseguenze della manovra e della frattura sul successivo decesso. **La Corte ha ritenuto non esservi prova né del fatto che il fisioterapista avesse posto in essere manovre inadeguate rispetto alle condizioni della paziente, né di cosa fosse effettivamente successo nell'intervallo temporale tra la seduta di fisioterapia e l'ingresso al pronto soccorso, di guisa che doveva escludersi l'incidenza causale dell'aggravamento delle condizioni della donna sull'*exitus*, avendo l'ausiliare attribuito la causa della morte ad una serie causale autonoma consistente nelle pregresse patologie in atto, e non essendovi riscontro del sopraggiungere dell'embolia dal focolaio di frattura dell'omero destro.**

**4.** Avverso la sentenza, che ha condannato i soccombenti alle spese del grado, [REDACTED], [REDACTED] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Hanno resistito, con distinti controricorsi, la Asl n. 1 di Sassari e la [REDACTED] SpA.

**5.** La trattazione della causa è stata fissata alla pubblica udienza in vista della quale le parti non hanno chiesto trattazione orale della causa.

2

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte nel senso dell'inammissibilità del ricorso per inidoneità della procura alle liti e parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

A fronte dell'eccezione sollevata da parte resistente e fatta propria dal P.G. relativa alla inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, essendo la medesima stata conferita su foglio separato spillato dopo la relata di notifica del ricorso, il Collegio ritiene di poter prescindere dallo scrutinio di tale eccezione prestandosi il ricorso alla decisione secondo la ragione più liquida. In base al principio processuale della "ragione più liquida" – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – possono essere esaminati direttamente i due motivi di ricorso, superando l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale. In applicazione del richiamato principio della "ragione più liquida", infatti, deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale di rito, atteso che esso, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, permette di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. 09/01/2019, n. 363; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. Sez. U. 8/05/2014, n. 9936).

Si procede, pertanto, allo scrutinio dei motivi.

**1.** Con il primo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell'art. 2018 c.c. sull'accertamento del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento – i ricorrenti lamentano l'omessa applicazione da parte del giudice del merito del criterio del "più probabile che non", che, ove fosse stato applicato, avrebbe certamente condotto all'accoglimento della domanda risarcitoria. Pur avendo infatti

la pronuncia attestato di non poter attribuire in termini certi la frattura alla condotta del fisioterapista, in base alle risultanze della CTU, il giudice avrebbe dovuto, di contro, ritenere probabile il nesso causale tra la manovra fisioterapica e la frattura.

**2.** Con il secondo motivo di ricorso – omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti – i ricorrenti lamentano che la Corte d’Appello abbia omesso di valutare i gravi inadempimenti della struttura sanitaria, quali la sottovalutazione della presumibile grave osteoporosi della paziente, l’alto rischio di frattura, quanto avvenuto nell’intervallo temporale tra l’allontanamento del fisioterapista e l’accesso al pronto soccorso.

**1-2** I motivi sono inammissibili perché volti a rimettere in discussione un accertamento di merito quale quello della sussistenza delle condizioni per poter, sulla base del criterio del più probabile che non, ritenere provata la responsabilità della struttura sanitaria o del soggetto responsabile per la fisioterapia. Le censure non veicolano, infatti, alcun vizio *in iure* ma sono esclusivamente volte a riproporre un nuovo accertamento degli elementi di fatto e delle prove.

**3.** Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti, ammessi al gratuito patrocinio, a pagare le spese del giudizio di cassazione in favore delle parti resistenti, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e **condanna i ricorrenti, ammessi al gratuito patrocinio, a** pagare, in favore di ciascuna parte resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 5000 (oltre € 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Terza Sezione Civile del 20 dicembre 2021


L'Estensore

Anna Moscarini



Il Presidente

Giacomo Travaglino



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 16 MAR 2022

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale